

n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari, nel triennio 2005-2007, ad una spesa annuale di 500.000 euro si provvede mediante equivalente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri previsto dal Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze nello stesso triennio.

8. 03. Ruzzante, Minniti, Molinari, Grandi, Pinotti, Pisa, Lumia, Angioni, Luongo, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

9. 3. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, e termina i

propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 30 giugno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 03. Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 9. 02.** Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Misure per la tutela della salute). — 1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 9. 01.** Pinotti, Minniti, Molinari, Ranieri, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — (Misure di prevenzione e sostegno). — 1. Il Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o deceduti per linfoma di *Hodgkin* o altre

forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3 « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

- 9. 015.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini, Rocchi.

(A.C. 5949 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5949 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.15, 1.16, 1.17, 5.7, 12.1 e sugli articoli aggiuntivi 6.01,

8.01, 8.02, 8.03, 9.01, 9.02, 9.03, 9.015, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

(A.C. 5949 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ARTICOLO 1.

(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37,

al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 2.

(Organizzazione della missione).

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si

applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

ARTICOLO 4.

(Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata *EUJUST LEX*.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

CAPO II.

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

ARTICOLO 5.

(Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale

militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

4. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

ARTICOLO 6.

(Trattamento assicurativo).

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

ARTICOLO 7.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

ARTICOLO 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 11.

(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5949 – Sezione 5)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I.

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

ART. 1.

*(Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).**Sopprimerlo.*

1. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È disposta l'immediata sospensione ed il relativo ritiro di contingente della missione militare denominata « Antica Babilonia », di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1. 17. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 60.222.000 per l'avvio di un piano di aiuti in Iraq, nell'ambito di un accordo da stabilire in sede ONU e UE.

1. 15. Deiana, Mantovani, Folena, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o all'Unione europea.

1. 4. Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: nella risoluzione delle Nazioni Unite fino alla fine del comma, con le seguenti: al comma 1, le attività operative della missione sono finalizzate alla prosecuzione della ricostruzione e dell'assistenza alla popolazione irachena anche in relazione ad iniziative concordate con il Governo iracheno destinate fra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici, delle infrastrutture, dell'attivazione e consolidamento del sistema elettrico e del settore idrico-fognario;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno delle attività didattico-formative nel settore della pubblica istruzione.

1. 5. Deiana, Mantovani, Folena, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree.

1. 6. Pisa, Minniti, Molinari, Ranieri, Calzolaio, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di prevenzione e cura delle malattie infettive e di riduzione della mortalità infantile.

1. 16. Molinari, Pinotti, Minniti, Ranieri, Pisa, Santino Adamo Loddo, Luongo, Rotundo, Tanoni, Rocchi, Angioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni

contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani.

1. 8. Molinari, Minniti, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.

1. 9. Ruzzante, Ranieri, Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

2. 15. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione dei contingenti militari e dei compiti loro affidati.

2. 2. Angioni, Minniti, Molinari, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con il compito di valutare con tutti i soggetti iracheni interessati le modalità di realizzazione della stessa.

2. 1. Deiana, Mantovani, Folena, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio

di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

- 2. 3.** Angioni, Minniti, Molinari, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

ART. 3.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

- 3. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

ART. 4.

(Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni).

Sopprimerlo.

- 4. 15.** Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

CAPO II.

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

ART. 5.

(Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq).

Sopprimerlo.

- *5. 1.** Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Sopprimerlo.

- *5. 3.** Cima.

Sopprimerlo.

- *5. 4.** Minniti, Molinari, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Sopprimerlo.

- *5. 15.** Deiana, Mantovani, Folena, Grandi, Crucianelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. È disposta l'immediata sospensione ed il relativo ritiro di contingente della missione militare denominata « Antica Babilonia », di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

- 5. 2.** Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — È stabilito il ritiro del contingente italiano e la fine della missione denominata « Antica Babilonia ». Contemporaneamente il Governo italiano è chiamato ad ogni iniziativa politico-diplomatica atta a sollecitare gli USA e la Gran Bretagna sulla necessità di un ritiro complessivo delle forze occupanti e, in sede ONU e UE, a sostenere le iniziative più opportune per favorire l'avvio di una conferenza interna post occupazione a cui concorrano lo stesso Governo iracheno e tutti i soggetti interessati secondo modalità da essi concordate e decise.

- 5. 6.** Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole: per la proroga *con le seguenti:* al fine di predisporre un graduale e progressivo rientro del contingente militare italiano da completare entro tale data, a conclusione.

5. 5. Minniti, Molinari, Ranieri, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In relazione alle esigenze connesse alle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti carichi di lavoro derivanti dalle nuove funzioni assegnate al personale civile inquadrato nell'area A1, in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per finanziare l'inquadramento nell'area B1 del predetto personale con le modalità previste dalla legge 16 luglio 1997, n. 265.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 7. Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Santino Adamo Loddo, De Brasi, Luongo, Rotundo, Rocchi.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Sopprimere il comma 3.

5. 9. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi in territorio italiano o europeo.

5. 11. Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Sopprimere il comma 4.

5. 10. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: protezione individuale *fino alla fine del comma con le seguenti:* equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale di armamento.

5. 12. Cima.

ART. 6.

(Trattamento assicurativo).

Sopprimerlo.

6. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Profili d'ingaggio e operatività della missione).* — 1. Gli appartenenti alle Forze armate e all'Arma del carabinieri impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni e operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in

Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.

6. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

ART. 7.

(Indennità di missione).

Sopprimerlo.

7. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

ART. 8.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Prevenzione sanitaria).* — 1. Al personale impiegato nelle missioni militari all'estero è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto, l'inalazione e l'ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

8. 01. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Prevenzione sanitaria).* — 1. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte da apposita commissione medica, risulti affetto da patologie connesse alla contaminazione di uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

8. 02. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. *(Militari di leva e di carriera caduti o infortunati durante il servizio o nelle missioni internazionali).* — 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia ».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 280 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari, nel triennio 2005-2007, ad una spesa annuale di 500.000 euro si provvede mediante equivalente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri previsto dal Fondo speciale di parte

corrente del Ministero dell'economia e finanze nello stesso triennio.

8. 03. Ruzzante, Minniti, Molinari, Grandi, Pinotti, Pisa, Lumia, Angioni, Luongo, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

ART. 9.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

9. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

Sopprimere il comma 1.

***9. 4.** Pisa, Minniti, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Sopprimere il comma 1.

***9. 5.** Deiana, Mantovani, Folena, Grandi, Crucianelli, Cima.

Al comma 1, sostituire le parole: guerra e l'articolo 9 con le seguenti: pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c), d), 5 e 6.

9. 7. Cima.

Al comma 1, sostituire la parola: guerra con la seguente: pace.

9. 6. Pinotti, Minniti, Molinari, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

9. 2. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Per i reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato italiano o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5, la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

9. 15. Deiana, Mantovani, Folena, Cima, Pisa, Grandi, Crucianelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non è punibile il militare che rifiuta di fare uso delle armi quando non ne ritiene giustificato l'uso per ragioni di coscienza.

9. 3. Deiana, Mantovani, Folena, Cima.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Commissioni interministeriali di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA per valutare l'inquinamento chimico, fisico e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all'estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell'ambiente nell'anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 30 giugno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 03. Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). — 1. La sanità militare assume l'oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo, dal contatto o dall'esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle università pubbliche.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 02. Calzolaio, Pisa, Minniti, Ranieri, Molinari, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. (*Misure per la tutela della salute*). — 1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui al decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 01. Pinotti, Minniti, Molinari, Ranieri, Calzolaio, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, De Brasi, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Rocchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. — (*Misure di prevenzione e sostegno*). — 1. Il Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di *Difeassist*, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o deceduti per linfoma di *Hodgkin* o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente 7.1.3.3 « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 015. Molinari, Minniti, Ruzzante, Ranieri, Pisa, Pinotti, Lumia, Angioni, De Brasi, Tanoni, Luongo, Santino Adamo Loddo, Rotundo, Intini, Rocchi.

ART. 10.

(Disposizioni in materia contabile).

Sopprimerlo.

10. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

ART. 11.

(Rinvii normativi).

Sopprimerlo.

11. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.

12. 1. Diliberto, Armando Cossutta, Sgobio, Vertone.

(A.C. 5949 – Sezione 6)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

la partecipazione italiana alla missione di pace in Iraq trova le sue ragioni nella tutela della sicurezza della popolazione civile e nella salvaguardia delle nascenti istituzioni democratiche anche attraverso lo svolgimento di attività di ausilio alla cittadinanza e di formazione delle forze di difesa locali;

i limiti della missione, tracciati inderogabilmente dalla norma costituzionale e confermati dal Parlamento nelle diverse deliberazioni di approvazione e di finanziamento della missione stessa, sono e non possono che essere ispirati ad un principio di intervento pacifico, volto a promuovere le migliori condizioni per una autodeterminazione democratica del popolo iracheno;

dopo lo svolgimento delle elezioni democratiche e il consolidamento di un processo di autogoverno del Paese da parte dei legittimi rappresentanti popolari, l'impegno primario delle forze di pace può dirsi compiuto, mentre è in fase di compimento l'attività di ausilio alla popolazione e di formazione delle forze armate locali;

confermata la lealtà collaborativa nei confronti dei Paesi impegnati nell'intervento di pace in Iraq e nella lotta al terrorismo di matrice islamista, in coerenza con i deliberati delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali, di libertà e di democrazia posti alla base della civiltà occidentale,

impegna il Governo

a predisporre un piano di rientro dei militari italiani dalla missione in Iraq e, allorquando rientrato in Italia il nostro contingente, a provvedere altresì alle necessità materiali della popolazione irachena mediante aiuti umanitari (di natura sanitaria, alimentare e di assistenza alle fasce più deboli della popolazione) di valore pari all'impegno di spesa sostenuto per la missione militare e pace, da affidare alle Forze armate italiane.

9/5949/1. Mastella, Cusumano, Acquarone, Potenza, Pisicchio, Nuvoli, Oricchio, Iannuccilli, Luigi Pepe, De Franciscis, Ostillio, Mongiello.

La Camera,

ritenendo che anche in Iraq possano essere stati utilizzati proiettili contenenti il cosiddetto « uranio impoverito » e che vanno attentamente valutate le possibili conseguenze dell'uso di tali armi e munizioni sul corpo umano tenuto anche conto della possibile contaminazione ambientale;

che nei lunghi anni del regime di Saddam Hussein possono essere state fabbricate, conservate o comunque utilizzate anche armi di potenziale pericolo chimico e biologico;

ritenendo necessario procedere ad un periodico esame delle condizioni di salute di tutto il personale potenzialmente esposto a tali rischi,

invita il Governo

a procedere con particolare attenzione ad una verifica periodica delle condizioni di salute dei militari e dei civili che possano essere esposti o essere stati esposti a materiale radioattivo, di uranio impoverito e/o di rischio chimico e biologico, prendendo le eventuali decisioni conseguenti in caso di accertata o potenziale avvenuta contaminazione.

9/5949/2. Zacchera.